



UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI MONZA E DELLA BRIANZA

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero 12 in data 10-06-2026

Oggetto: INTEGRAZIONE BEA S.P.A. / BRIANZACQUE S.R.L. - PARERE PREVENTIVO EX ART. 9.10
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO

L'anno **duemilaventisei** addì **10** del mese di **giugno** alle ore **14:30**, presso la sede dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, in via Locarno, 1 – Monza, si è riunito, in modalità di partecipazione mista, il Consiglio di amministrazione per l'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato e all'appello sono risultati presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
RICCARDO MARIO BORGONOVO	Presidente	X	
BORIN ROBERTO	Vice Presidente	X	
BARAGGIA MATTEO	Consigliere	X	
MAGNI BARBARA	Consigliere	X	
BOCCA GIANPIERO	Consigliere	X	
Presenti – Assenti		5	

Assiste alla seduta il Direttore Generale ATO-MB dott.ssa ERICA PANTANO in qualità di segretario verbalizzante.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Visti:

- L'art. 30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico degli Enti Locali";
- il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", in base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell'Ambito territoriale ottimale per il sistema idrico integrato, così come integrato dalla L.R. 27.12.2010 n. 21;
- il D. Lgs. n. 179/2016 e le integrazioni del D.Lgs. n. 217/2017;

Richiamati:

- Lo Statuto dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB così come modificato e integrato dal Consiglio provinciale con delibera n. 10 del 28/05/2024;

- Il decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 33 del 23.12.2019 di nomina del Consiglio di amministrazione di ATO MB;
- Il decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 24 del 12/12/2024 di nomina di n. 2 membri del cda di "Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza";
- Il decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 25 del 19/12/2024 di nomina del Consiglio di amministrazione di ATO MB;
- Il decreto del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n. 5 del 13/02/2025 di nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione ATO-MB nella persona di Riccardo Mario Borgonovo;

Richiamato l'art. 9.10 della Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico Integrato ATO MB/Brianzacque S.r.l. (aggiornata al 4 ottobre 2022), che attribuisce all'EGA il potere-dovere di esprimere parere preventivo sulle operazioni societarie straordinarie che modifichino la titolarità o l'assetto di controllo dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato;

Visti gli artt. 20–26 della medesima Convenzione, disciplinanti l'equilibrio economico-finanziario del SII, gli obblighi di reporting del gestore e i poteri di vigilanza dell'EGA; nonché l'art. 15.2–15.3 Conv., che impone all'EGA di assicurare la coerenza dei documenti del Piano d'Ambito (PdI-PEF) e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata dell'affidamento;

Vista la normativa ARERA sul Servizio Idrico Integrato (Del. 639/2023/R/IDR — MTI-4, metodo tariffario; Del. 137/2016/R/com — TIUC, art. 8 regime ordinario di separazione contabile e artt. 12-13 contabilità separata per attività e comparti);

Considerata l'istruttoria regolatoria condotta dall'Ufficio d'Ambito, agli atti del procedimento, che analizza la sostenibilità del Piano Combined BEA S.p.A./Brianzacque S.r.l. 2025–2041 (KPMG Advisory/Utiliteam, ottobre 2025) e la perizia di stima del Prof. Mauro Bini del 4 maggio 2026 (art. 2343-ter c.c.);

Ritenuto che, sulla base della documentazione prodotta dal Gestore e valutata in sede istruttoria, non emergono elementi ostativi alla sostenibilità del perimetro regolatorio del SII, valutato in modo segregato e in coerenza con i moltiplicatori θ in corso di approvazione (termine 31 luglio 2026), e che il medesimo perimetro risulta sostenibile in via autonoma anche nell'ipotesi di mancata realizzazione della terza linea del termovalorizzatore (TMV);

Visto altresì che, sulla base della documentazione prodotta dal Gestore e degli esiti dell'istruttoria, non si rilevano elementi ostativi alla qualificazione in-house del soggetto affidatario del SII ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 175/2016 (TUSP) e della Convenzione di Affidamento, e in particolare: (i) all'esito della Fase 1 la totalità del capitale di BZA-SOA risulta riconducibile a soggetti pubblici per il tramite di BEA Holding; (ii) il controllo analogo sulla gestione del SII è esercitato dai Comuni soci attraverso gli organi statutari previsti, ferma la verifica dell'integrità della catena di controllo pubblico e dell'assenza di forme di influenza di soggetti privati sul perimetro regolato idrico; (iii) il vincolo in-house 80/20 (art. 16, comma 3, D.lgs. 175/2016) risulta soddisfatto, nella Fase 1, in capo al soggetto affidatario del SII, le cui attività restano integralmente riferite all'affidamento in-house, permanendo le attività a mercato del gruppo in distinta società operativa; e che tali condizioni costituiscono il parametro di riferimento della presente valutazione;

Dato atto che lo statuto della società holding, nella versione da ultimo trasmessa (Allegato D), reca una specificazione della clausola dell'oggetto sociale, circoscritta ai servizi pubblici (servizio idrico integrato; recupero di materia ed energia da rifiuti solidi urbani; igiene ambientale; teleriscaldamento; altri servizi pubblici), con contestuale soppressione della clausola di espansione a soggetti dall'oggetto «analogo, affine, complementare, connesso o funzionale»; che tale modifica, lungi dall'incidere negativamente, rafforza il vincolo di scopo (art. 4 D.lgs. 175/2016) e la qualificazione di holding strumentale a gestioni in-house « a cascata »; restando da riscontrare la conformità del testo definitivo iscritto e segnalandosi la portata aperta della formula residuale «altri servizi pubblici»;

Visti i documenti trasmessi dal Gestore con PEC Brianzacque prot. 7734 del 15/05/2026 (Accordo Quadro di Aggregazione Societaria e relativi allegati; lettera-istanza), come da ultimo aggiornati con la nota congiunta Brianzacque/Brianza Energia Ambiente prot. 8689 del 03/06/2026 — che trasmette la documentazione rivista (statuto della società holding, Allegato D alle deliberazioni dei soci; deliberazioni dei Consigli Provinciale e Comunali; Regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto, Allegato E, immutato) e annulla e sostituisce le versioni precedenti. Si dà atto che il presente parere è reso allo stato degli atti e sulla base della sola documentazione sopra richiamata.

Il Presidente passa alla votazione e

Il Consiglio di amministrazione con n. 4 favorevoli e n. 1 voto contrario (Matteo Baraggia)

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, il L'EGA, esaminata la sostenibilità dell'equilibrio del SII nel perimetro regolatorio di propria competenza, con le premesse e nei termini analitici risultanti dall'istruttoria regolatoria dell'Ufficio d'Ambito, agli atti del procedimento, e sulla base della documentazione sopra richiamata, di esprimere parere positivo, all'operazione di integrazione di Bea e Brianzacque come descritta nei documenti trasmessi alla scrivente autorità;
2. di esplicitare che Il presente parere è reso nel perimetro regolatorio di competenza dell'EGA e non costituisce attestazione della sussistenza dei requisiti dell'in-house providing, la cui verifica compete agli enti affidanti e agli organi di controllo sugli atti societari adottati, ferme le competenze di ARERA;
3. di comunicare, con separato atto trasmesso ai sensi degli artt. 25–26 della Convenzione di Affidamento, al Gestore le indicazioni operative per la fase di transizione conseguente al presente parere;
4. con riferimento alla Fase 2 dell'Operazione (fusione per incorporazione della Società Operativa Rifiuti in BZA, con termine finale al 31 dicembre 2027), di osservare che tale operazione determinerebbe un incremento della complessità strutturale e del profilo di rischio a carico del Servizio Idrico Integrato, per effetto dell'integrazione in un'unica entità operativa di attività regolate e non regolate;
5. fermo quanto sopra, di ritenere pertanto preferibile, nell'interesse del servizio pubblico, che la Fase 2 non avesse seguito, e in ogni caso chiede che ove viceversa si dovesse procedere in tal senso la relativa decisione sia preceduta da una verifica delle condizioni di esecuzione, condotta avendo a riferimento i parametri di qualificazione indicati nelle premesse del presente atto.

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE

Il Direttore Generale ATO-MB
DOTT.SSA ERICA PANTANO

Deliberazione di CDA n. 12 del 10-06-2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale ATO MB
DOTT.SSA ERICA PANTANO

Il Presidente del CdA ATO-MB
RICCARDO MARIO BORGONOVO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82 del 2005 ss.mm.ii.